

CLIV.

1^a TORNATA DI SABATO 22 GIUGNO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>). 5531	
Bilancio di grazia e giustizia:	
AGUGLIA	5537-45
CALVI	5540
CAMAGNA	5543
CANTARANO	5546
CICCOTTI	5542
CHIESI	5538
CIMORELLI	5141-45
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	5531-43-46-52-54
COMANDINI	5539
DE GIORGIO	5551
DI STEFANO	5543
FALCONI NICOLA	5532-45
GIRARDINI	5533
MARESCA	5548
MASCI ANTONIO	5550
MERCI	5534-45
PASCOLATO	5549
PELLEGRINI	5551
PESCETTI	5535-45-53
PICCONI	5534-45
PLACIDO	5554
RAMPOLDI	5539-49-53
ROCCA FERMO	5510
SANI	5543
SORANI	5535-45
TODESCHINI	5541
Relazione (<i>Presentazione</i>):	
Petizioni (MENAFOLIO)	5546

La seduta comincia alle 10.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901 902.

Continuiamo nella discussione del capitolo 21.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nocito. Io volevo domandare all'onorevole ministro se intendeva stabilire il giorno in cui sarebbe disposto ad assistere allo svolgimento di una mia proposta di legge di cui gli Uffici hanno ammesso la lettura.

Presidente. Queste domande si fanno in fine di seduta, quando si stabilisce l'ordine del giorno.

Nocito. Sta bene.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ieri non risposi subito all'onorevole Noè, perchè sullo stesso argomento aveva chiesto di parlare l'onorevole Colajanni, che oggi non è presente, ed attendevo di sentire le dichiarazioni di lui per rispondere insieme a tutti e due.

Non dirò che brevi parole. L'onorevole Noè e la Camera intendono che io non potrei impegnarmi in una discussione sopra

fatti che mi giungono nuovi perchè risalirebbero a tempo anteriore a quello in cui assunsi il Ministero, e dei quali non potevo avere notizia. E tanto più mi giungono nuovi in quanto che, i capi dalla Corte di appello, del cui zelo e della cui integrità nessuno dubita, nulla hanno mai riferito che accennasse a diminuzione della loro fiducia nel procuratore del Re di Messina che anzi è segnalato al Ministero quale buon funzionario. Ed io non posso supporre che magistrati i quali hanno la coscienza del loro dovere possano tacere su cose che possono riferirsi ai funzionari e all'amministrazione della giustizia...

Noè. C'era la complicità di Weber, ora procuratore generale a Genova.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Adesso non c'è più Weber, per cui è inutile fare il suo nome. Del resto loro sono persone che debbono intendere come il senso della giustizia e della rettitudine vuole che non si discutano gli assenti che non si possono difendere, e quando mancano tutti gli estremi per pronunciare un sicuro giudizio.

Noè. A Messina gliel'ho detto sul viso tutto questo.

Presidente. Non interrompa.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. La tribuna parlamentare non può servire a fare questi facili addebiti.

Noè. Io li ho sfidati a darmi querela e non si sono voluti querelar mai!

Presidente. Ma insomma, le ho detto di non interrompere.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Io posso dire una cosa ed è questa: che se è debito mio di difendere i funzionari giudiziari quando sono ingiustamente accusati — e lo sono spesso a torto a cagione del rigido adempimento del loro dovere — d'altra parte sento ugualmente l'obbligo di reprimere gli abusi e occorrendo punire nei limiti che sono consentiti dalle leggi. Quindi sui fatti che sono stati denunciati io assumerò informazioni nel miglior modo e con la maggior diligenza e provvederò secondo il caso.

In quanto ai processi dei quali si è parlato mi si permetta di dire che io non ammetto che si possa discuterne qui alla Camera perchè ciò esce assolutamente dalle sue attribuzioni e perchè accadrebbe che noi, sconvolgendo ogni criterio costituzionale di divisione di poteri, ci faremmo giudici dei giudici e ci mette-

remmo nel caso di decidere sentendo soltanto una delle parti.

Dopo ciò credo che gli onorevoli colleghi non vorranno insistere in tale questione e si dichiareranno sodisfatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Nicola per isvolgere il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia ad elevare lo stipendio dei pretori, dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re nella misura stabilita con la legge 8 giugno 1890. »

Falconi Nicola. La ragione per cui ho presentato quest'ordine del giorno è questa: il Ministero del 1890, del quale faceva parte l'onorevole Zanardelli, per migliorare specialmente la condizione economica dei magistrati, presentò il disegno di legge sulla riduzione delle preture, per cui con le economie che si sarebbero ritratte da tale riduzione, si doveva provvedere ad aumentare di 500 lire gli stipendi dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re, e di 800 lire quelli dei pretori i quali avevano in quel tempo 2,200 e 2,500 lire. Disgraziatamente quel disegno di legge non ebbe la sua completa esecuzione, perchè invece di 600 Preture ne furono abolite soltanto 271; quindi con la somma ricavata da questa limitata riduzione, non si poté dare in principio ai magistrati che 200 lire all'anno o poco più di aumento per ciascuno.

I ministri guardasigilli successivi cercarono di devolvere a vantaggio dei magistrati altre economie dipendenti anch'esse, sia direttamente sia indirettamente, dalla riduzione delle Preture, come quelle sulle spese d'ufficio; ed infatti i giudici e sostituti procuratori del Re ottennero poscia altre 200 lire annue per ciascuno di aumento e gli stipendi dei pretori furono portati tutti a 2,800 lire; però le cose sono ora rimaste a tal punto che i giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re dovrebbero avere ancora altre lire 100 di aumento per ciascuno ed i pretori altre lire 200 per raggiungere gli stipendi loro promessi con la legge del 1890. Si tratta dunque di un aumento non indifferente, perchè sono 1,200 i giudici ed i sostituti procuratori del Re e 1,500 i pretori, i quali dovrebbero avere l'aumento; quindi occorre una somma di 420,000 lire.

Alcuni ministri guardasigilli passati, come

l'onorevole Bonasi, si proposero di ritrarre da una moderata riduzione di personale la somma necessaria non solo per dare esecuzione completa alla legge suddetta, ma anche per portare gli stipendi dei magistrati ad una misura alquanto più elevata.

Ma questi progetti restarono lettera morta perchè i ministri caddero, e non si potè compier l'opera, tanto che dopo undici anni la esecuzione della legge del 1890 non si è ancora completamente raggiunta. Io perciò raccomandando all'onorevole guardasigilli che, o ottenendo i maggiori fondi necessari dal suo collega del tesoro o ricavandoli da economie su qualche capitolo del bilancio, voglia far sì che gli impegni presi dallo Stato con la legge suddetta siano mantenuti.

Per me la soluzione radicale ci sarebbe, e consisterebbe nell'adozione del giudice unico in prima istanza; ma con questo io rientrerei nella discussione generale, e non voglio affatto meritarmi i richiami dell'onorevole presidente. Soltanto una cosa voglio dire, e cioè che, secondo il progetto presentato dall'onorevole Bonasi ed accettato dall'onorevole Gianturco, si potrebbero, qualora il ministro del tesoro non potesse o non volesse dare i fondi occorrenti, abolire senza alcun inconveniente, quei due giudici che stanno a fianco del presidente delle Corti di assise, i quali sono nel numero di 200, essendo 100 e più i Circoli d'assise fra ordinari e straordinari. Si conseguirebbe così un'economia da 750 ad 800 mila lire circa, e quindi si avrebbero non solo le 420 mila lire necessarie per completare lo stipendio dei magistrati di tribunale e dei pretori, ma anche un'altra somma che ci consentirebbe di aderire alle richieste della Commissione per i cancellieri.

Perchè è vero che l'onorevole Gianturco dopo molti sforzi riuscì ad ottenere dal ministro del tempo la somma di 600 mila lire per migliorare le condizioni di questi ultimi funzionari; ma purtroppo occorrono, a giudizio della Commissione, ancora altre 300 mila lire per dare, dirò così, il minimo della soddisfazione dovuta agli impiegati di cancelleria. Precisamente con l'abolizione dei due giudici di Corte d'assise si potrebbe ottenere questo risultato, di provvedere in modo equo ad impegni presi da lungo tempo così verso i benemeriti magistrati di tribunale e di pretura, come verso i più umili funzionari di cancelleria, alla cui sorte ormai da tanti anni

il Parlamento ha mostrato di volere seriamente ed efficacemente provvedere.

Io lascio all'onorevole ministro di prendere nella considerazione che crederà l'accenno che io ho fatto al modo di soluzione del duplice, importante problema.

Presidentè. Ha facoltà di parlare l'onorevole Girardini.

Girardini. Anche io avrei voluto fare una raccomandazione nel senso di quelle che altri hanno fatte per la completa applicazione della legge del 1890; ma ormai non è più il caso e non c'è che da augurarci che la Camera voglia essere più larga di fondi verso il ministro di grazia e giustizia affinché le legittime aspirazioni di tanti benemeriti funzionari alti e bassi siano una buona volta soddisfatte.

Rivolgerò invece una interrogazione all'onorevole guardasigilli, la quale già una volta presentai e che cadde, in ordine agli alunni giudiziari. Per questi alunni è stata fatta la categoria unica, mentre una volta esistevano le categorie speciali, almeno per quelli addetti alle Corti d'appello.

Ad ogni concorso apertosi, alcuni necessariamente riescirono ed altri no. Ora avvenne che in molti distretti alcuni di questi alunni, che non avevano saputo vincere il concorso, ebbero una sanatoria e furono passati fra i promovibili.

Quando fu fatta la categoria unica, tutta la categoria precedente per ragione di tempo, categoria di coloro che avevano partecipato ad un concorso precedente, prese normalmente posto innanzi a tutti quelli del concorso susseguente e così avvenne di conseguenza che coloro i quali avevano vinto il concorso susseguente a quello nel quale altri non erano riusciti a vincere ma avevano ottenuta la sanatoria, i vincitori (dico) si trovarono posti nella categoria unica, in una posizione inferiore a quella di coloro che avevano soltanto ottenuto la sanatoria.

E sono specialmente gli alunni del distretto della Corte di appello di Venezia, e credo anche quelli della Corte di appello di Brescia, i quali, mentre dalla categoria unica avrebbero dovuto avere un beneficio, hanno avuto un danno; perchè in altri distretti essendovi molti i quali non avevano saputo ottenere i posti nel concorso, ma avevano invece ottenuto la sanatoria, questi passarono innanzi, togliendo la possibilità di essere

promossi a coloro che erano riusciti nel concorso, mentre se fosse rimasta ancora la promovibilità determinata dalle categorie di Corti di appello a cui appartenevano, avrebbero avuto una promozione abbastanza pronta.

Vede dunque l'onorevole ministro che questa categoria unica avrà portato dei benefici, ma ha portato anche dei danni e delle ingiustizie. Mi rivolgo perciò a lui per domandargli se è compreso di questi inconvenienti e se intende di porvi riparo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mercè il quale ha presentato, in unione all'onorevole Piccini, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per restituire al tribunale di Firenze una Sezione di cinque giudici e un vice-presidente, tolta al tribunale medesimo in via di esperimento. »

Mercè. L'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Camera insieme all'onorevole Piccini, non richiede un lungo svolgimento. Mi limiterò quindi a pochissime considerazioni.

Dal 1890 al 1894 fu tolta al tribunale di Firenze una sezione, composta di un vice-presidente e di cinque giudici. Ora è avvenuto che nel decennio 1889-98 il lavoro in materia civile del tribunale di Firenze andò progressivamente aumentando, in modo che, mentre nel 1889 le cause civili furono poco più di 700, nel 1898 arrivarono quasi al doppio, cioè a 1183. Nella stessa proporzione sono andate aumentando le istruttorie delle cause civili, i decreti di gratuito patrocinio e di volontaria giurisdizione, e sempre più gravoso ancora è divenuto il servizio in materia penale.

I magistrati del tribunale di Firenze sono soltanto 18, essi non riescono a compiere tutto il lavoro che viene loro affidato. Di più esiste una grande sproporzione tra il numero dei magistrati e l'importanza del lavoro giudiziario di quel tribunale, anche facendo un confronto cogli altri tribunali del Regno. Infatti i 18 magistrati di Firenze, nel 1898, pronunziarono 1183 sentenze civili, istruirono 4075 processi penali, e pronunziarono 1761 decreti di volontaria giurisdizione.

Al contrario a Venezia, dove abbiamo 15

magistrati, ossia un numero di poco inferiore a quello di Firenze, furono, nel 1898, pronunziate soltanto 522 sentenze ed ultimati 1832 processi penali. Lo stesso confronto si potrebbe fare con Roma, dove, con un numero quasi quadruplo di magistrati rispetto a Firenze, in proporzione il lavoro è molto minore.

Questo stato di cose ha dato occasione a vari reclami per parte del presidente del tribunale e del primo presidente della Corte d'appello e furono fatte premure anche dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dalla Camera di disciplina dei procuratori. Ora tutte queste premure, tutte queste sollecitazioni, tutti questi rapporti, che furono fatti al Ministero di grazia e giustizia non ebbero fino ad oggi alcun favorevole risultato.

L'ordine del giorno, quindi, che ho presentato insieme al collega Piccini, risponde ad un desiderio ugualmente sentito dalla magistratura e dalla curia fiorentina e, con esso noi non domandiamo nè più nè meno che il numero sufficiente di magistrati perchè sia resa giustizia con quella prontezza e con quella sollecitudine che sono necessarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccini il quale ha pure, insieme con l'onorevole Mercè, presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera, in attesa di una riforma organica del vigente ordinamento giudiziario, invita l'onorevole ministro di grazia e giustizia a presentare una serie di provvedimenti adatti a rendere più pronta e spedita l'amministrazione della giustizia, ed a conseguire nel personale della magistratura rilevanti economie, da destinarsi a vantaggio dei magistrati inferiori, e degli addetti alle cancellerie giudiziarie. »

Piccini. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Mercè nello svolgere l'ordine del giorno da noi presentato, limitandomi a rammentare all'onorevole guardasigilli due domande, una del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, e l'altra del Consiglio di disciplina dei procuratori, con le quali vien dimostrata la necessità di provvedere al difetto di giudici presso il tribunale di Firenze.

Ed ora dirò dell'altro ordine del giorno da me presentato insieme all'onorevole Mercè col quale s'invita l'onorevole ministro a presentare una serie di provvedimenti atti a

rendere più pronta e spedita l'amministrazione della giustizia, in modo da conseguire rilevanti economie da devolversi a vantaggio dei magistrati inferiori e degli impiegati delle cancellerie giudiziarie.

Ieri l'onorevole ministro dichiarò che non poteva, per il momento, accettare gli ordini del giorno invocanti parziali riforme, perchè era suo intendimento di presentare alla Camera un nuovo progetto di ordinamento giudiziario, che sarebbe stato prontamente discusso.

Ora io su questo punto sono un poco scettico e, per le ragioni esposte dall'onorevole Abignente, dall'onorevole Vischi e dall'onorevole Cimorelli, credo che la Camera non potrà tanto sollecitamente approvare, nonostante l'energia e l'attività del ministro, questo nuovo ordinamento giudiziario; tuttavia, uniformandomi allo esempio di altri onorevoli colleghi, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio ordine del giorno, riservandomi di ripresentarlo, quando nella prossima sessione si dimostri che il nuovo ordinamento giudiziario non potrà essere approvato con quella sollecitudine che è nei desiderii di tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorani, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che ripristini la IV sezione del tribunale di Firenze già soppressa con legge 20 ottobre 1890. »

Sorani. Poichè non potrei che ripetere le cose stesse dei miei egregi colleghi Merzi e Piccini, rinunzio a parlare associandomi al loro ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti per isvolgere questi due ordini del giorno.

« La Camera invita il Governo a togliere il proletariato giudiziario dalla biasimevole condizione economica nella quale è tenuto. »

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente insieme col nuovo Codice di procedura penale, che risponda veramente alle ragioni della difesa e della giustizia, una riforma organica dell'ordinamento giudiziario, tenendo ben fermo il principio che al Pubblico Ministero non deve essere deferito alcun potere di sorveglianza e di disciplina sulla magistratura giudicante. »

Pescetti. In quanto al primo ordine del giorno, col quale la Camera inviterebbe il Governo a togliere il proletariato giudiziario dalla biasimevole condizione economica nella quale è tenuto, io non debbo dire molte parole, perchè pare sia oramai concordato che, appena sarà terminata la discussione sul bilancio di grazia e giustizia, il primo disegno di legge che sarà portato nelle sedute mattutine, sarà quello che riguarda i cancellieri sul quale il valoroso relatore ha già da vari giorni presentata la sua relazione.

Rimane però il grave fatto che non si provveda ai più umili che servono la famiglia giudiziaria, quali sono i portieri. Resta pure il grave fatto che oggi, dopo molti anni di vita nazionale, si vedano gli uscieri giudiziari costretti a subire la discussione di un disegno di legge, dal quale bisogna togliere la parte riguardante la loro pensione.

Ricordate, a vostro stimolo e rimpianto, che Governi cessati, come in Toscana, avevano norme che assicuravano la pensione agli uscieri, e fate che cessi questo spettacolo mortificante di uscieri logorati dagli anni, accasciati, spesso rimproverati dai presidenti perchè non odono le domande di chiamata dei testimoni, e costretti a trascinare la loro persona nelle aule dei tribunali e delle Corti.

L'uscieri non ha pensione, e deve essere mantenuto a spese della famiglia degli uscieri che restano in servizio.

Siffatto trattamento costituisce una vera lesione consumata dalle classi dominanti verso i diritti e la dignità di ufficiali dell'ordine giudiziario: ed io voglio sperare che l'attuale ministro, alla riapertura della Camera, nel progetto del nuovo ordinamento giudiziario, darà soluzione stabile, dignitosa ed equa tanto per gli uscieri come per i portieri addetti agli uffici giudiziari.

Vengo ora all'altro ordine del giorno.

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente insieme col nuovo Codice di procedura penale, che risponda veramente alle ragioni della difesa e della giustizia, una riforma organica dell'ordinamento giudiziario, tenendo ben fermo il principio che al Pubblico Ministero non deve essere deferito alcun potere di sorveglianza e di disciplina sulla magistratura giudicante. »

Ho ferma fiducia che il Ministero presieduto da Giuseppe Zanardelli porrà tra i

primi disegni di legge, che saranno presentati alla riapertura della Camera, la riforma organica e razionale dell'ordinamento giudiziario, e la riforma, secondo vere ragioni di difesa e di giustizia, del nuovo Codice di procedura penale.

Il progetto del nuovo Codice di procedura penale preparato dalla Commissione nominata dal ministro Finocchiaro-Aprile, è manchevole, e crea qualche cosa di ibrido dove ha creduto o cercato di dare la difesa agli imputati nel periodo istruttorio.

Ma date le condizioni di queste sedute mattutine mi limiterò a svolgere la seconda parte del mio ordine del giorno.

Cotanto è delicata ed ardua la missione di rendere giustizia, che sarebbe desiderabile vi fosse quasi un ordine di esseri eccezionali, non partecipi alle passioni ed alle debolezze che sono comune retaggio umano, ai quali potesse essere affidato il potere supremo di affermare il vero e il giusto.

Il giudice, liberato con ogni cautela dalle tentazioni dell'interesse o dell'ambizione, deve essere messo al coperto dai risentimenti, dalle inframmettenze e dalle pressioni di qualsiasi potere, che finiscono col piegare allo zelo il più addomesticato, anche salde nature.

Ora una delle cause di preoccupazione e di dolore, di deformazione professionale nella famiglia giudiziaria è il potere di sorveglianza e di disciplina che l'attuale ordinamento giudiziario riconosce nel Pubblico Ministero.

Citerò alcuni fatti perchè vari scrittori sogliono affermare che, sebbene i Pubblici Ministeri tengano i poteri per preoccupare e comprimere la magistratura, non l'hanno mai in realtà preoccupata o compressa. Non è vero. Bastano i fatti seguenti.

Non è molto, dinanzi alla Corte d'appello di Firenze fu chiamato a rispondere disciplinarmente un magistrato per essere stato autore di un certo libro. La Corte riunitasi in camera di consiglio, dopo scrupoloso e libero esame dello stampato, prosciolsse da ogni addebito il magistrato a lei deferito.

Sapete che cosa fece il procuratore generale?

Il procuratore generale volle conoscere i nomi di quelli che avevano votato contro la proposta della punizione, e, nelle note caratteristiche che influiscono sulla posizione e sull'avvenire dei membri del potere giudi-

ziario, si vide gravata la mano contro consiglieri che si erano recisamente opposti alla richiesta di punizione.

Si videro allora consiglieri della Corte di appello, uomini onorandi e fieri, togliere il saluto al procuratore generale mostratosi più che irriverente verso la coscienza di magistrati, che liberamente avevano giudicato un proprio collega.

Quando in certe cause, in specie in quelle che hanno carattere politico, si sono pronunciate sentenze di assoluzione, come recentemente è avvenuto in Toscana, il procuratore generale, che ha 60 giorni di tempo per appellare, termine oltre ogni dire eccessivo, telegraficamente richiede le sentenze di assoluzione ed il verbale.

Ognuno comprende come quel telegramma che domanda ad un tempo verbale e sentenza, faccia correre per le vene dei giudici e dei pretori un senso di mortificazione, di disgusto, di preoccupazione.

Non intratterrò la Camera con ricordo di altri fatti dolorosi. Sento però il dovere, alla vigilia della presentazione del nuovo Codice di procedura penale e della riforma organica dell'ordinamento giudiziario, di segnalare quanto sia urgente e sostanziale togliere al Pubblico Ministero il potere concessogli, e col quale tiene o può tenere sotto mano la magistratura giudicante.

Senza entrare oggi nella questione intorno al carattere ed alla funzione che si compendia nella figura del Ministero Pubblico, ormai possiamo proclamare che la necessità di liberare i giudici da quel peso e pericolo non è sentita soltanto dalla famiglia dei magistrati, ma è largamente affermata in tutti i paesi.

Unanime la riconobbe la Commissione di giustizia che preparò la nuova legge della organizzazione giudiziaria tedesca; concordi l'hanno affermata autorevoli scrittori e magistrati anche italiani.

E come derivazione di quella necessità, dobbiamo arrivare a queste tre conseguenze precipue. Prima l'abolizione delle periodiche informazioni per parte dei procuratori del Re circa la condotta, la capacità e la diligenza dei giudici ai termini dell'articolo 73 del regolamento giudiziario; seconda, la soppressione dei discorsi inaugurali dei Pubblici Ministeri in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario sul modo col quale

la giustizia fu amministrata; terza, la collocazione nelle aule di udienza del banco del pubblico accusatore nel posto e al livello di quelli del difensore. Questo si usava negli antichi Parlamenti francesi, questo si pratica in Inghilterra.

Il supremo, sereno fine della giustizia richiede eguaglianza nella lotta tra l'accusa e la difesa. Il giudizio è un delicato, grave combattimento che si svolge sotto gli occhi del giudice; è troppo giusto che i due campioni siano forniti delle medesime armi e rivestiti della medesima dignità.

Convieni che il pubblico accusatore, siccome scrisse un valoroso autore francese, il Cruppi, scenda dal cavallo sul quale è montato, e sul quale si rizza come un cavaliere sulle proprie staffe; convieni che abbandoni il banco dal quale domina la difesa, che sia spogliato di quella apparenza e di quella dignità di magistrato che lo chiudono e lo proteggono in una armatura di ferro da cavaliere antico. (*Approvazioni*).

Io credo che la Camera, per un alto sentimento di riverenza e di difesa verso la famiglia giudiziaria, alla quale è affidato il supremo potere di rendere giustizia, vorrà approvare e raccomandare il mio ordine del giorno. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia, che ha presentato insieme con altri colleghi quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge per stabilire in modo chiaro e tassativo i motivi di irricevibilità ed inammissibilità dei ricorsi alla Corte di cassazione penale.

Aguglia, Turbiglio, Vischi, Garavetti, Berenini, Abignente, Gerolamo Del Balzo, Ludovico Fusco, De Nicolò, Ludovico Fulci, De Bellis, Maresca. »

Aguglia. Le statistiche giudiziarie dei ricorsi penali alla Corte di cassazione costano una percentuale del 40 al 50 per cento di ricorsi dichiarati irricevibili od inammissibili dal Supremo Collegio. Questo fatto, che fu più volte portato alla Camera da me, dal collega Fulci e da altri, fu dal ministro Costa dichiarato fenomeno morboso.

Orbene, su questo fenomeno io credo che convenga richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro. I ricorsi sono dichiarati

irricevibili per motivi che, francamente bisogna dirlo, la Suprema Corte va escogitando continuamente al precipuo scopo di non occuparsi del merito di essi. Ormai cotesti motivi ammontano a circa 50, e non trovano fondamento in alcuna legge, il che si risolve in un vero e proprio arbitrio a danno della giustizia. La Camera permetterà che io citi alcuni casi assolutamente tipici e che sono proprio l'effetto di una arbitraria interpretazione da parte del Supremo Collegio: si è dichiarato irricevibile il ricorso quando, per esempio, manca nella ricevuta di deposito il bollo a secco dell'ufficio del Ricevitore! Ciò non è assolutamente equo e si potrebbe proprio dire che è iniquo, perchè se manca il bollo a secco, che è una formalità del tutto estrinseca, non è serio dichiarare irricevibile un ricorso quando lo Stato ha realmente ricevuto il deposito. Si è dichiarato irricevibile un ricorso perchè il deposito è stato fatto nella Cassa postale e non nella cassa provinciale. Ma, Dio buono! se la ragione fiscale consiste nell'accertare che una somma sia stata effettivamente depositata, come può dichiararsi irricevibile il ricorso, quando esso può nel merito essere riconosciuto giusto, ed essere degno d'accoglimento?

Ma un ultimo caso io voglio narrare alla Camera.

Si è dichiarato irricevibile il ricorso della donna maritata condannata per adulterio perchè il certificato presentato non contiene la dichiarazione di povertà del marito! Per modo che al disgraziato marito, oltre il regalo fattole dalla moglie, corre l'obbligo di dimostrare la propria povertà per favorire la moglie stessa! Giudichi la Camera della serietà di siffatte massime.

L'onorevole Costa sentì tanto l'importanza di questo argomento, che dopo la mia interrogazione, svolta nel 22 giugno 1896, e dopo di avermene data formale promessa, presentò un apposito progetto informato al criterio di stabilire per legge in modo tassativo, chiaro, e che non permetta alcuna interpretazione, i motivi di inammissibilità e di irricevibilità dei ricorsi.

Assolutamente, onorevole ministro, bisogna che questa questione sia risolta non soltanto per le ragioni già addotte dall'onorevole Fulci a prò dei poveri, ma perchè è necessario bandire questo formalismo che fa tornare la nostra legislazione ai primi tempi

del giure romano e che viola l'essenza della giustizia.

Con un formalismo così spietato, a che cosa si arriva? Si fa certamente il comodo dei magistrati, ma si feriscono grandemente interessi santi e vitali, poichè in mezzo a tanti ricorsi, ai quali non si permette l'accesso, ve ne possono essere moltissimi che è ingiustizia non accogliere.

Leali. Benissimo! Bravo! Ha ragione!

Presidente. Restringa, onorevole Aguglia, restringa.

Aguglia. E quello che è anche più deplorabile è il fatto, che si rileva ogni giorno, che i ricorsi sono dichiarati irricevibili innanzi tutto dai cancellieri.

Difatti, vi è una pratica consuetudinaria, non lodevole, per cui si stabilisce che i cancellieri studiano il processo, e quando ne riscontrano i caratteri, scrivono sulla copertina la parola irricevibile, cosicchè il consigliere relatore non si prende neppure la cura di esaminare le carte, e la Corte consacra l'opera del cancelliere!

Questo è un fatto che nessuno può porre in dubbio.

Leali. È vero?

Aguglia. È verissimo; negli uffici di cancelleria della Corte, vi sono due caselle: in una si collocano i ricorsi che si considerano discutibili e nell'altra quelli pei quali i cancellieri, anzi gli scrivani, segnano sopra la parola irricevibile.

Presidente. Non entriamo in tutti questi particolari: siamo a discutere del personale.

Aguglia. Giacchè qui dall'onorevole Pescetti si è parlato nientemeno che della tutela a cui sarebbero sottoposti i magistrati, potrò anch'io parlare di un tema di tanta importanza.

Poichè, è inutile illudersi: a questo modo la giustizia non ci guadagna in prestigio, e neppure l'alta magistratura.

I ricorsi devono essere discussi, valutati dalla magistratura, e non dal personale di cancelleria a base di una specie di formulario che nessuna legge si è sognata mai di stabilire.

Io mi auguro che l'onorevole ministro vorrà ritornare sugli studi fatti dall'onorevole Costa, e vedere se sia il caso (come ci auguriamo noi sottoscrittori dell'ordine del giorno) di provvedere, e con urgenza, a questo fenomeno che l'onorevole Costa non si

peritò di qualificare fenomeno addirittura morboso.

Per legge si debbono stabilire i motivi di irricevibilità, e si debbono stabilire in modo chiaro e preciso, per non lasciarli all'arbitrio dei magistrati, sieno anche i più alti e i più autorevoli.

La porta del tempio della giustizia deve rimanere chiusa soltanto per volontà di legge e non mai per motivi o futili, o fiscali o di comodo. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesi.

Chiesi. Sarò brevissimo. Giacchè la Camera ha ieri votato un ordine del giorno che invita il Governo a presentare un disegno di legge per l'abrogazione degli articoli dell'Editto Albertino sulla stampa che si riferiscono ai sequestri dei giornali, io vorrei pregare l'onorevole guardasigilli di raccomandare ai procuratori del Re, i quali decretano i sequestri medesimi, di tener presente l'ordine del giorno votato dalla Camera, sopra tutto avuto riguardo alle forme nelle quali adesso i sequestri sono eseguiti. I sequestri attualmente si eseguono in un modo odioso, incivile: si ordina il sequestro di tutta la tiratura del giornale, con grave danno alla proprietà, tenuto conto che, nove volte su dieci, al sequestro segue una sentenza di non farsi luogo, o di assoluzione; si ordina la distruzione della composizione tipografica dell'articolo incriminato; tutte cose che, coi processi tecnici e tipografici coi quali i giornali si fanno adesso, non sono più possibili e pratiche, senza recare gravissimo danno materiale all'amministrazione del giornale, prima ancora che sia giudicato intorno al reato per cui si è proceduto al sequestro. Quindi, desidererei che i sequestri avvenissero come avvengono in altri paesi: cioè...

Presidente. Onorevole Chiesi, veda di venire alla conclusione. Qui si tratta del personale della magistratura.

Chiesi. ...cioè l'elevazione d'un verbale che accerti l'incriminazione dello scritto, col sequestro di sole due o tre copie del giornale da conservarsi come corpo di reato, lasciando al giornale la ordinaria sua diffusione; senza procedere a metodi odiosi come la perquisizione nei locali e la scomposizione delle pagine che reca un grave incaglio alle

tipografie ed un inutile danno all'amministrazione del giornale stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Prego gli onorevoli colleghi di attenersi strettamente all'argomento: perchè è questione di rispetto reciproco: giacchè col parlare d'argomenti estranei a quello di cui si tratta, si pregiudica il diritto di coloro che intendono fare osservazioni davvero attinenti al capitolo.

Rampoldi. Quando, onorevole ministro, nel maggio passato, si discusse in questa Camera il disegno di legge relativo agli onorari dei procuratori, io proposi, all'articolo 6 del disegno stesso, che l'assistenza e la rappresentanza delle parti non potesse essere assunta da vice pretori esercenti nei Comuni che sono sedi delle preture a cui essi, come vice-pretori, sono addetti. Allora l'onorevole ministro mi obiettò che, dopo le riforme giudiziarie compiute nel 1890 dall'onorevole Zanardelli, gli inconvenienti, che io lamentavo, erano assai diminuiti; m'obiettò ancora che il numero dei vice-pretori onorari era ormai assai limitato; inoltre egli disse (cosa giustissima e che io approvo) che non era il caso di votare, durante la discussione di una legge speciale, un provvedimento che per sua natura veniva a cambiare il disposto della legge organica.

Io cedetti, in quell'occasione, alle osservazioni dell'onorevole ministro, ed anche a quelle dell'onorevole Gallini che era relatore di quel disegno di legge. Ma, dopo il maggio, per ciò solo che io avevo fatto quella proposta, esortazioni molte mi vennero affinché io vi insistessi.

Infatti si lamentava, e si lamenta tuttora, che questi vice-pretori non è tanto facile trovarli, quando specialmente occorrono, o quando si tratti di erigere azioni giudiziarie in danno di persone che sono clienti di questi stessi vice-pretori.

Si lamenta che troppo spesso e troppo facilmente, sia in civile come in penale, si diano sentenze così dette di reciprocità, o di favore (non voglio far nomi, nè scendere alla classifica) allo scopo di procacciarsi maggiori clientele.

Leali. È vero, è vero! Va avanti!

Rampoldi. Gran numero di stampe, e qualche lettera mi giunsero, come incitamento a proseguire: cito, a causa d'onore, un ordine

del giorno del collegio degli avvocati di Pavia che unanime chiedeva provvedimenti legislativi intesi a dichiarare incompatibile l'esercizio dell'avvocatura con l'ufficio dei vice-pretori.

Ed è prova della bontà della causa che io sostengo anche il fatto che l'onorevole Gianturco, ministro, ha nel dicembre passato spedito una circolare nella quale si insiste nella necessità di provvedere agli inconvenienti lamentati; e anche di circolari di Procuratori tendenti al medesimo fine. Tutto ciò dimostra che io veramente ho parlato di cosa che vuole essere corretta ed emendata. Io non farò oggi alcuna speciale proposta e non presenterò alcun ordine del giorno. Comprendo che la questione è anche economica e ha bisogno, anche da questa parte, di studi; ma essa è pur nondimeno tanto sorretta da ragioni di morale, che io confido che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore vorranno accogliere queste mie brevi considerazioni come calda raccomandazione per un provvedimento che si impone pel maggior decoro della giustizia e dei magistrati. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

Comandini. Dirò una sola parola.

Gli inconvenienti rilevati dall'onorevole Rampoldi sono giustissimi; ma anche là dove questi inconvenienti non avvengono perchè si ha la fortuna di avere, come avviene per esempio nel mandamento di Cesena, vice-pretori che sono, per la specchiata onestà e la rettitudine, addirittura insospettabili, pur non di meno può sempre avvenire che la giustizia non possa liberamente procedere nel suo corso. Onde io faccio a Lei, onorevole ministro, questa raccomandazione.

La pretura di Cesena non è inferiore a quelle di Rimini e Forlì per il numero delle sentenze che vi si pronunziano, per i processi che vi si istruiscono. Eppure nella nostra pretura manca quel vice-pretore di carriera che v'è a Forlì e a Rimini.

La procura generale e il procuratore del Re si sono espressi favorevolmente affinché anche a Cesena sia nominato un vice-pretore di carriera perchè qualche volta avviene che il lavoro giudiziario si arresti quando è assente il pretore.

Io le faccio questa raccomandazione e la prego, onorevole ministro, di soddisfare questo desiderio che io le porto non a nome sol-

tanto della curia, ma anche a nome stesso di coloro che hanno l'abnegazione di fungere da vice-pretori nel mandamento di Cesena. E le dico questo solo fatto.

Qualche giorno fa è avvenuto il suicidio di una straniera: ebbene non si è potuto trovare un vice-pretore che facesse le constatazioni di legge, ed il cadavere ha dovuto restare per parecchie ore nella casa dove il suicidio era avvenuto, perchè i vice-pretori erano assenti e il pretore non si trovava in residenza per un congedo che aveva avuto.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Io ho preso a parlare per fare una raccomandazione all'onorevole ministro che mi pare possa far risparmiare parte delle somme stanziare in bilancio a questo articolo.

Già altra volta, essendo ministro l'onorevole Costa, io aveva sostenuto l'opportunità di abolire le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione nelle cause civili, soltanto considerando necessario l'intervento del Pubblico Ministero avanti le Sezioni penali e nelle cause a decidersi a Sezioni riunite.

Con tale modificazione al sistema vigente, venivano di necessità ad essere aboliti gli uffici di Procura generale in quattro Corti di cassazione, in cui non si trattano che ricorsi in materia civile e diminuito il numero dei Sostituti procuratori generali presso la Corte Suprema di Roma. Tale proposta parve troppo radicale al ministro d'allora e dichiarò di non poterla adottare.

Questa idea però, non accolta allora, fu trovata non inopportuna da un guardasigilli succeduto all'onorevole Costa, l'onorevole Bonasi.

Pur non volendo senza altro e pienamente risolvere tale questione, parmi si potrebbe adottare un temperamento; adottare cioè per le udienze avanti la Cassazione quanto vige avanti i Tribunali e le Corti d'appello.

Oggidi per disposizione legislativa adottata dopo il Codice del 1865, il Pubblico Ministero non ha più l'obbligo ma soltanto la facoltà di intervenire e concludere nelle cause civili di primo grado e di appello: perchè non potrebbe adottarsi lo stesso sistema per le cause di Cassazione?

Oggi le conclusioni fatte dal Pubblico

Ministero innanzi al Supremo Collegio, non hanno, si può dire, salvo casi eccezionali, pratica utilità.

Se si adottasse la raccomandazione che io faccio all'onorevole guardasigilli di limitare cioè le conclusioni del Procuratore generale nelle cause che sono decise dalle Sezioni unite, lasciando la facoltà di concludere soltanto in quei casi che, o per la gravità della questione, o per altre ragioni peculiari, l'ufficio ritiene opportuno intervenire, nessun danno ne avrebbe la giustizia, nessun discapito il prestigio della magistratura, e sarebbe possibile una riduzione nel personale della Procura generale che importerebbe una economia utile a migliorare le condizioni economiche del personale inferiore della carriera giudiziaria.

Perciò prego l'onorevole ministro di voler studiare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

(Non è presente).

Non essendo presente, s'intende che vi rinuncia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rocca.

Rocca Fermo. Mentre altri oratori hanno parlato delle Sezioni di Tribunale, raccomando all'onorevole ministro di provvedere alla mancanza di giudici in alcuni tribunali che hanno un'unica Sezione. A Mantova, per esempio, accade che, durante le ferie, non si possono discutere le cause dei poveri perchè restano due soli giudici, i quali insieme con un pretore costituiscono il Tribunale. Orbene uno di quei due giudici è quello che presiede la Commissione pel gratuito patrocinio e quindi non può intervenire nelle discussioni delle cause dei poveri.

Quando poi il pretore è impegnato in altre mansioni non si può poi discutere alcuna causa innanzi al Tribunale. Lo stesso accade quando è aperta la Corte d'assise, perchè dei quattro giudici che sono a Mantova due, insieme col presidente, debbono siedere in Corte d'assise e gli altri due non bastano a formare il Collegio. Il Tribunale quindi per lunghi periodi non può tenere udienze civili.

Si tratta di un inconveniente gravissimo cui l'onorevole ministro deve provvedere. Un ottimo rimedio sarebbe quello, proposto dall'onorevole Falconi, di togliere i due giudici che seggono in Corte d'assise a fianco del

presidente e che invece potrebbero stare in tribunale a giudicare le cause civili e penali. Occorre ad ogni modo provvedere perchè si tratta di grave questione che si riferisce non solo al buon andamento della giustizia, ma anche alla tutela degli interessi delle parti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli che ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro a voler presentare un disegno di legge, col quale dal 1° gennaio 1902 tutti i funzionari tanto della magistratura giudicante quanto della requirente, che saranno promossi in Corte di appello come in Cassazione siano rispettivamente compresi in una graduatoria unica, come avviene attualmente pel Tribunale. »

Cimorelli. L'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare, enuncia un concetto semplicissimo, da me già svolto nella discussione generale.

Vorrei che anche nelle Corti d'appello e di Cassazione fosse unificata la graduatoria dei magistrati. Con la legge 8 giugno 1890 le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero furono dichiarate distinte in quanto alle funzioni, ma eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio e alle promozioni. E giacchè si è unificata la graduatoria per i giudici e i sostituti procuratori del Re penso si debba unificarla anche per quanto riguarda i magistrati d'appello e di cassazione.

Il concetto dell'onorevole Zanardelli, nel dettare l'articolo 18 di quella legge, fu quello di eliminare l'antagonismo che esisteva fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente; e però non si sa intendere perchè l'unificazione della graduatoria non debba avvenire anche per le Corti di appello e di Cassazione.

Con la accennata disposizione si ebbe inoltre in animo di evitare che il ministro potesse fare concessioni di favore rispetto ai passaggi dalla magistratura requirente alla giudicante.

Posso ammettere che il ministro presente non si faccia guidare da intendimenti di favore, e che per l'ordinario tali provvedimenti siano ispirati soltanto da ragioni di servizio; ma certamente fino a che le due categorie sono distinte, il passaggio dall'una all'altra può essere concesso anche per uno

speciale favore, cioè per una di quelle ragioni politiche, che s'impongono col regime parlamentare.

Perciò insisto nel raccomandare all'onorevole ministro di volere accogliere il concetto del mio ordine del giorno, tanto più che nel suo discorso abilissimo di ieri egli si mostrò propenso a soddisfare questo che è il desiderio vivissimo della magistratura. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todeschini.

Todeschini. Vorrei che l'onorevole ministro chiarisse i suoi propositi intorno al modo come la polizia giudiziaria adempie al suo ufficio durante il periodo di istruzione dei processi penali, perchè, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, per i reati di competenza del tribunale è il giudice istruttore incaricato dell'istruzione.

È avvenuto invece nell'istruzione del procedimento, per un fatto del quale si è occupata anche la Camera, che il giudice istruttore sia stato troppo frequentemente sostituito dalla polizia giudiziaria.

All'articolo 56 del Codice di procedura penale è detto che la polizia giudiziaria è incaricata di raccogliere le prove dei reati, ma è detto altresì all'articolo 67...

Presidente. Ma questa è questione di riforma del Codice; che cosa c'entra qui?

Todeschini. Mi fermo qui...

Presidente. È mio dovere richiamarla all'argomento.

Todeschini. Vengo senz'altro alla conclusione e dico che se la polizia giudiziaria ha l'incarico di raccogliere le prove dei reati, essa per l'articolo 67 ha anche il dovere di fare intervenire due testimoni in tutte le sue operazioni. Ora nel periodo di istruzione del processo da me ricordato, la polizia giudiziaria ha proceduto all'interrogatorio di tutti coloro che supponeva potessero fornire notizie senza farsi assistere da due testimoni...

Presidente. Torno a ripeterle che questo non è l'argomento del capitolo 21.

Todeschini. Ora quale è la fede che la magistratura giudiziaria può prestare alle prove raccolte dall'autorità di pubblica sicurezza, quando questa non abbia seguito le norme del Codice di procedura penale?

Quindi chiedo al ministro se non creda opportuno di richiamare gli uffici di istruzione all'osservanza delle disposizioni del Co-

dice di procedura penale, e di dare istruzioni perchè sia limitata l'opera della polizia giudiziaria esclusivamente a raccogliere le prove e non già ad esaminare testimoni, e tanto meno ad indirizzare i testimoni ad una determinata deposizione.

Chiedo poi al ministro, per ciò che si riferisce al magistrato giudiziario, che voglia richiamarlo a non lasciarsi sfuggire certe espressioni.

Supponiamo, o signori, che sia una questione personale, ma se accade a me può accadere ad altri; ed un giudice che si esprime così, e che dice: « ma mi capiterà sotto le unghie » adempie onestamente al suo mandato? Sarà opportuno, in vista dei numerosi processi cui vado incontro, che l'onorevole ministro veda se sia il caso, che quel giudice di cui ho riferito quella espressione non abbia poi ad essere giudice nel processo; tanto più che ha preso parte alla istruzione, in ciò comprovando quello che ebbe a dire l'onorevole Comandini su questo proposito, perchè molte volte avviene il caso, che i giudici istruttori facciano parte poi anche del Tribunale. Questa è la raccomandazione che faccio.

Presidente. Lo chieda al suo avvocato, che le darà il suo parere su questo punto. (*ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cicotti.

Cicotti. Due parole soltanto, per additare all'onorevole ministro una cosa a cui potrebbe riparare agevolmente, forse anche con una semplice circolare, e, a dimostrare meglio la cui importanza e per essere insieme più breve, mi servirò di un esempio.

Nella lunga controversia che dura ancora intorno alle condizioni in cui, comparativamente, si trovano il Mezzogiorno e il Settentrione d'Italia, si è fatto appello molte volte alla statistica giudiziaria penale per trarne deduzioni, tra l'altre, di differenze di razza.

Ora la statistica giudiziaria penale è fatta per larghe zone, per compartimenti; e intendendo le ragioni per le quali debba esser fatta così. Ma, d'altra parte, ognuno, noi stessi, ricorrendo alla propria esperienza personale, possiamo agevolmente certificare, come la delinquenza vari straordinariamente da Comune a Comune.

Per esempio, in Basilicata, di centoventiquattro Comuni, il contributo vero e costante

alla delinquenza, specialmente più grave, è dato, al più, forse, da quindici a venti Comuni. Del capoluogo, giudicando sempre dalla osservazione personale e diretta, in mancanza di dati statistici speciali, si può dire che, particolarmente per i reati di sangue, dà una media inferiore a quella di tutta Italia, inferiore, forse, a quella di paesi stranieri più progrediti, mentre qualche Comune vicino dà a quei reati una percentuale fortissima.

Questo stato di cose implica illusioni teoriche e conseguenze pratiche tali da meritare un accertamento specificato e costante.

Non chiedo che la statistica giudiziaria penale ci dia la statistica per Comuni; ma si potrebbero benissimo ottenere dati di grande efficacia teorica e pratica, per mezzo delle relazioni annuali dei procuratori del Re, sia che queste debbano conservarsi nella forma presente, sia che debbano ridursi a un tipo migliore.

I procuratori del Re si abbandonano spesso nei loro discorsi inaugurali a divagazioni, che molte volte non fanno onore nè alla loro cultura, nè al loro carattere, nè allo spirito di indagine che dovrebbero portare nelle loro ricerche.

L'onorevole ministro potrebbe dare disposizioni, perchè, nel fare le relazioni sul modo come è amministrata la giustizia penale nei loro distretti, tengano conto dei reati, come avvengono, Comune per Comune. In questo modo sarebbero meglio richiamati ad istituire una indagine locale, intorno allo sviluppo della delinquenza e a fare un esame che sfugge innanzi a medie astratte di paesi messi spesso in condizioni radicalmente diverse e per i quali non si ha il sussidio dell'osservazione limitata e diretta. Anche le oscillazioni della delinquenza, che possono sfuggire per l'alternò spostarsi di essa nelle varie regioni, avrebbero così maggiore rilievo e potrebbero meglio e più efficacemente essere spiegate.

Ciò renderebbe anche più positivi e più pratici quei discorsi, ne farebbe un contributo serio allo studio del delitto; e, mentre educerebbe quei magistrati a un esame metodico di gravi questioni, li spingerebbe a rendersi sempre meglio conto de' paesi in cui spiegano la loro azione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Io mi associo completamente, alle osservazioni fatte dall'onorevole Falconi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna.

Camagna. Mi associo alle parole dette dagli onorevoli Rampoldi e Comandini intorno ai vice-pretori; solamente voglio pregare il ministro, di dare e far dare esecuzione alle disposizioni che il ministro stesso ha, su questo punto, mandate con la circolare del 21 ottobre 1900, in quella parte che riguarda i vice-pretori, i quali non debbono essere scelti tra coloro che prendono parte alle lotte amministrative e politiche dei Comuni. Non dico altro, perchè l'onorevole ministro intende meglio di quello che potrei dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

Sani. Io non ho che da associarmi alle raccomandazioni fatte dal collega Rocca, che cioè il ministro voglia provvedere, alle deficienze di personale che si dimostrano in alcuni Tribunali.

Noi in Italia, abbiamo venticinque Tribunali che non possono assolutamente esaurire tutte le cause che sono loro affidate, per mancanza di personale.

Cito per esempio il tribunale di Ferrara. Io ebbi già ad intrattenere verbalmente il ministro su questa importante questione; tanto il Procuratore generale, quanto il Consiglio dell'ordine degli avvocati, quanto quello dell'Ordine dei procuratori di Ferrara, hanno più volte insistito presso il Ministero perchè voglia provvedere di maggior personale il tribunale di Ferrara onde tutte le cause possano essere esaurite; mentre invece ora molte restano giacenti con grande pregiudizio dell'interesse pubblico.

Il Ministero di grazia e giustizia si è persuaso di cotesta necessità ma trova opposizione nel ministro del tesoro che non vuol dare le cinquanta mila lire che occorrono per provvedere al personale, e ciò mi risulta dai fatti, poichè mi è stato assicurato da persona molto addentro negli affari di grazia e giustizia.

Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia raccomandazione.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti dò facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia, pregandolo che, nel tempo istesso che risponderà ai vari oratori, dia il suo avviso sugli ordini del giorno presentati su questo capitolo.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Credo di interpretare il desiderio della Camera dando risposte sommarie, quasi telegrafiche ai numerosi oratori, che richiamarono la mia attenzione sopra i vari servizi che hanno relazione col capitolo.

Metto in prima linea, tra coloro ai quali potrei dispensarmi di dare anche breve risposta, i colleghi che risollevarono questioni ampiamente svolte nella discussione generale. Infatti gli onorevoli Piccini e Merzi poco fidenti nelle riforme organiche hanno proposto un ordine del giorno per invitarmi a presentarne alcune parziali.

Ho già spiegato nel mio discorso di ieri i miei concetti a questo riguardo, e detto perchè la riforma organica oramai s'imponga. Le mie considerazioni hanno una implicita conferma nello stesso ordine del giorno. I proponenti mirano ad ottenere una serie di provvedimenti legislativi utili a rendere più pronta e spedita l'amministrazione della giustizia, e a conseguire nel personale della magistratura notevoli economie, da impiegare nel miglioramento degli stipendi dei magistrati. Ora è d'intuitiva evidenza, che quanto essi desiderano e vogliono conduce alla conseguenza logica ed inevitabile di por mano a quelle riforme organiche che dubitano e temono si possano concretare e approvare. Quindi mi pare che l'ordine del giorno non abbia ragione d'essere e prego di ritirarlo.

Altri invece si tengono in un campo più circoscritto di riforme, nella procedura e nell'ordinamento giudiziario, e tra essi in prima linea l'onorevole Aguglia, il quale coll'ordine del giorno che insieme con la sua porta la firma di parecchi colleghi, mi invita a presentare un disegno di legge per stabilire in modo chiaro e tassativo i motivi di irricevibilità ed inammissibilità dei ricorsi alla Corte di Cassazione penale. Le doglianze di cui oggi si è reso autorevole ed arguto interprete l'onorevole Aguglia, hanno ripetutamente dato occasione a critiche vivaci, e provocarono dichiarazioni di un mio predecessore, l'onorevole Costa, il quale assunse e mantenne l'impegno di presentare un disegno di legge.

Non avrei difficoltà a ripigliare e far mia quella proposta, se non avessi più che la speranza, la certezza, di sottoporre alle vostre deliberazioni il nuovo Codice di procedura penale, nel quale meglio che una proposta isolata si potrà disciplinare la materia di cui

trattasi. Del resto non dobbiamo farci illusione sull'effetto del continuo mutare e rimutare le leggi, e meno sperare che valga a modificare l'indirizzo della giurisprudenza.

L'onorevole Aguglia ha notato che i vari e frequenti motivi di inammissibilità che prevalgono, non sono stabiliti nella legge. Se così fosse anche una nuova legge difficilmente raggiungerebbe il fine voluto.

Queste ragioni non dubito che basteranno a persuadere l'onorevole Aguglia che non è il caso di parlare di leggi speciali.

Altri oratori hanno lamentato i ritardi e le difficoltà cagionate alla buona amministrazione della giustizia da insufficienza di personale.

Di queste doglianze si sono fatti eco gli onorevoli Piccini, Sorani e Merzi per Firenze, Rocca per Mantova. Esse non mi sono nuove nè si limitano ai tribunali anzidetti, poichè al Ministero di grazia e giustizia giungono e da ogni parte continue domande che esprimono identici bisogni.

Non è l'ora di fermarci sulle condizioni speciali di questi e altri tribunali; posso però dir questo, che quando si è trattato di assegnare 250 aggiunti giudiziari, io, seguendo anche il criterio dei miei predecessori, ho tenuto conto della media degli affari di ciascun tribunale ed ho provveduto a quelli che avevano maggior bisogno. Ma per meglio soddisfare a tutte le giuste domande occorrerebbero almeno altri 25 aggiunti giudiziari, o li avrei domandati, facendo presentare una nota di variazione alla Giunta generale del bilancio. Non lo vollen, dopo che il Senato approvò la disposizione del disegno di legge che prescrive non si mutino gli organici se non con una legge speciale.

Del resto quando si discuterà il nuovo ordinamento giudiziario, cesseranno gli inconvenienti lamentati. Ma ora è difficile il poter provvedere, perchè se i grandi tribunali domandano aumento di personale, anche non pochi dei piccoli tribunali abbiamo ragione di lamentarci, poichè si trovano nella condizione accennata dall'onorevole Rocca, ossia nella difficoltà di provvedere perfino a tenere regolarmente le udienze quando manchi un giudice per malattia o per altra ragione.

Ora siccome per modificare l'organico attuale occorrerebbe una nuova legge, che non potrebbe, anche se la proponessi, essere approvata in questo scorcio di Sessione, io mi

studierò di provvedere nel miglior modo possibile ai tribunali più deficienti.

Più di questo non mi è consentito di fare. È vero che io potrei aumentare il personale in alcuni tribunali valendomi della facoltà di applicare maggior numero di giudici agli uffici di istruzione, ma d'altra parte le piante organiche sono così limitate, che non prevedo mi sia dato di usare di tale facoltà senza pregiudizio di altri colleghi giudiziari.

Poche osservazioni mi basteranno per gli oratori che rinnovarono gli eccitamenti a migliorare gli stipendi dei magistrati, e pigliare altri provvedimenti in loro favore.

L'onorevole Falconi, cui si sono associati altri colleghi, come l'onorevole Di Stefano e l'onorevole Pescetti, mi invita a far sì che i pretori ed i giudici ottengano il massimo dello stipendio voluto dalle leggi del 1890.

Egli ha opportunamente ricordato che questa legge fu attuata solo in parte e quindi mancarono i mezzi finanziari occorrenti per il miglioramento degli stipendi.

Anche a questo riguardo converrà aspettare la riforma giudiziaria da me promessa.

Se contrariamente alle mie speranze la riforma dovesse ritardare, non esiterei a studiare il modo migliore perchè la legge del 1890 sia anche in questa parte attuata, tanto più che la spesa sarà in parte compensata con le economie nei sessenni.

I proponenti sanno bene quanto mi stia a cuore rendere sempre migliore e meno disagiata la condizione dei funzionari.

Non meno degno di attenzione e di cure è il personale dei portieri addetti agli uffici giudiziari, che è oggetto dell'ordine del giorno dell'onorevole Pescetti.

A questo personale volsi altre volte il mio pensiero e le mie cure, e mi auguro di fare opera efficace a migliorarne le sorti.

L'onorevole Pescetti, e mi spiace di averlo dimenticato quando ho parlato dell'ordinamento giudiziario, mi fa anche sollecitazioni perchè al Pubblico Ministero non sia deferito alcun potere di sorveglianza e di disciplina sulla magistratura giudicante. Non è questa l'ora di trattare delle funzioni del Pubblico Ministero; esso oggi è quello che può essere colla legge attuale.

In quanto a futuri ordinamenti, farò oggetto de' miei studi le raccomandazioni dell'onorevole Pescetti. Ma non credo che giovi

in questo momento discutere e deliberare in quale modo debba funzionare l'ufficio del Pubblico Ministero nei futuri ordinamenti.

Ora non mi resta che accennare agli altri argomenti di cui i colleghi si sono occupati.

L'onorevole Todeschini si duole che frequentemente gli agenti di polizia compilino i loro verbali come ufficiali di polizia giudiziaria senza osservare la garanzia tutelaria prescritta nel Codice di procedura penale.

La risposta l'ha anticipata per me il nostro presidente quando gli ha osservato: si consulti col suo avvocato e gli dirà quello che deve fare. (*Commenti*).

L'onorevole Rampoldi è tornato al suo argomento prediletto, quello cioè dei vice-pretori. Io non potrei aggiungere altro a quanto gli dissi quando si discusse la legge sugli onorari dei Procuratori e cioè che innanzi tutto intendo mantenere le norme indicate nella circolare dell'onorevole Gianturco, e quindi non nominare vice-pretori gli avvocati, tranne in casi eccezionali e dove non si possa fare altrimenti, poichè la mancanza di vice-pretore, nella maggior parte dei casi, spesso dà luogo agli inconvenienti ricordati dall'onorevole Comandini. Ma a costo di ripetermi, soggiungo che gli uni e gli altri inconvenienti, cioè quelli segnalati dall'onorevole Comandini e dall'onorevole Rampoldi, si potranno evitare a misura che si avrà disponibile un maggior numero di uditori giudiziari sufficienti per provvedere in modo adeguato anche alle preture. Nel far queste nomine io non dimenticherò il desiderio manifestato dall'onorevole Comandini riguardo alla pretura di Cesena.

Poichè parlo di personale, aggiungo due parole in risposta alla domanda rivoltami dall'onorevole Girardini, circa gli alunni di Cancelleria da lui ricordati.

La classificazione dei medesimi fu fatta secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Mi pare con questo di aver risposto a tutti gli oratori, meno che all'onorevole Cicotti, il quale espresse un desiderio che non so se sia facile ad attuarsi; e cioè che la statistica degli atti giudiziari si faccia Comune per Comune.

Io non posso prendere un impegno concreto; prometto però di far noto questo suo desiderio alla Commissione di statistica. (*Interruzione del deputato Cimorelli*).

Ha ragione l'onorevole Cimorelli, che rammenta le osservazioni fatte mi sulla graduatoria unica. Innanzi tutto io gli rispondo che la legge del 1890 non solo non prescrive che si faccia la graduatoria unica nei gradi superiori, ma che tassativamente la volle limitata ai giudici e sostituti procuratori del Re. Invece non v'ha dubbio che si estenda anche a questi ultimi, e li segua nei gradi superiori.

Ad ogni modo studierò la questione e vedrò se e che cosa si potrà fare.

Non posso dare nessun affidamento all'onorevole Calvi il quale consiglia l'abolizione dell'intervento del Pubblico Ministero e delle sue conclusioni nelle Cassazioni. Questo intervento è stato molto discusso ed è stato da alcuni combattuto, mentre in altri ha avuto caldi fautori. Non mi pare sia una questione sulla quale torni facile pronunziarsi, nè bisogna dimenticare i grandi servizi resi all'amministrazione della giustizia dagli autorevoli giureconsulti rappresentanti il Pubblico Ministero davanti alla Cassazione.

Presidente. Domando agli onorevoli proponenti se mantengano i loro ordini del giorno.

Onorevole Falconi?

Falconi Nicola. Poichè il ministro lo accetta come raccomandazione, passi per raccomandazione, e lo ritiro.

Presidente. Onorevole Merci?

Merci. Poichè il ministro lo accetta come raccomandazione lo ritiro, in attesa che col nuovo ordinamento giudiziario si aumenti il numero dei giudici a Firenze.

Presidente. Onorevole Piccini?

Piccini. Ho già dichiarato di ritirarlo.

Presidente. Onorevole Sorani?

Sorani. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Cimorelli?

Cimorelli. Dopo le dichiarazioni del ministro, lo ritiro.

Presidente. Onorevole Aguglia?

Aguglia. Prendo atto delle dichiarazioni formali del ministro, che, cioè, i concetti da me svolti possano avere attuazione nel nuovo codice di procedura penale, che speriamo venga presto; e ritiro il mio ordine del giorno, trasformandolo in raccomandazione.

Presidente. Onorevole Pescetti, mantiene o ritira i suoi ordini del giorno?

Pescetti. Il primo lo ritiro, ma il secondo no. Noi con esso, dicendo che al Pubblico

Ministero non deve essere deferito alcun potere di sorveglianza e di disciplina, intendiamo di affermare un principio, e vogliamo perciò che la Camera si pronunzi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego ancora una volta l'onorevole Pescetti, di non insistere sul suo ordine del giorno. Non è il caso di discutere sulle funzioni del Pubblico Ministero, senza che prima sia discussa la questione assai più grave ed importante di tutta la riforma dell'ordinamento giudiziario. Si pregiudicherebbe. Ad ogni modo prego la Camera di respingere quell'ordine del giorno. (*Interruzioni — Commenti.*)

Pescetti. Ma almeno l'accetta come raccomandazione?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Per studiare sì.

Pescetti. Anche il relatore?

Sacchi, relatore. Sì.

Pescetti. Allora lo ritiro. (*Oooh!*)

Presentazione di un elenco di petizioni.

Presidente. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare un elenco di petizioni.

Menafoglio. Mi onoro di presentare alla Camera un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Presidente. Questo elenco di petizioni sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. Riprendiamo ora la discussione del bilancio di grazia e giustizia al capitolo 22. Magistrature giudiziarie, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 719,645.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantarano.

Cantarano. Onorevoli colleghi, sono costretto a richiamare la vostra attenzione e quella del ministro, sullo istituto delle perizie giudiziarie, che costa allo Stato un milione e 75 mila lire e che, per chi lo esamina, lascia molto a desiderare, sia pel modo come funziona che per la misura dei compensi.

Sulla sua funzione sono stati fatti sommi appunti e chiesti provvedimenti dal Mecacci, dal Celli, dal Mazza, dal Costa nel bilancio del 1896, dal Bianchi Leonardo e dal Rampoldi in quello del 1898, anzi questi

aveva presentata una interrogazione sullo stesso oggetto che non fu poi svolta.

Il Finocchiaro-Aprile, ministro nel 1896, riconobbe la necessità di un provvedimento, ma lo rimandò alla Commissione incaricata della preparazione dello studio del nuovo Codice di procedura penale, di là da venire.

Ora, col passare degli anni, più impellente si mostra la necessità di una riforma ed io credo opportuno di non lasciare sfuggire l'occasione del bilancio presente, per reclamarla alla mia volta.

Nello immenso progresso delle scienze, e nel moltiplicarsi delle discipline, necessarie per conseguire un titolo professionale, non è più possibile che un solo individuo, fosse anche di mente eletta, arrivi a comprendere e ad assimilare, con eguale perfezione, tutte le materie che gli furono necessarie per conseguire la laurea. È perciò che notasi, dopo conseguita la laurea, una tendenza a specializzarsi in qualcuna delle discipline studiate nella scuola, lo che è fattore di perfezione e di progresso più accelerato.

Il nostro istituto peritale è troppo vecchio; e, quando s'istituì non si poté tener conto di questa tendenza alle specialità. L'istituto quindi, allo stato presente delle scienze, non può dare sempre prodotti proporzionati alla evoluzione delle singole discipline. Quando per la scelta del perito il magistrato può spaziarsi tra tutti i laureati, e qualche volta facendosi solo guidare da considerazioni personali, o da petulanze ingorde, c'è da aspettarsi dal perito dei pareri che non resistono ad una revisione, anche sommariamente scientifica. Allora l'istesso magistrato resta trepidante e gli avvocati, facendosi vantaggio pel proprio cliente, fanno scempio della perizia, discreditando la scienza, quando la colpa è solo della ignoranza del perito e del metodo della nomina.

Peggio ancora avviene nei casi in cui il magistrato affida il parere a deboli professionisti, e permette poi l'intervento dei periti per conto delle parti.

Allora si assiste a delle vere lezioni che i periti prescelti a sostegno di una tesi obbligatoria, infliggono a quelli che godettero la fiducia della giustizia. Il perito in queste circostanze diventa causidico e, suggestionato per l'interesse del proprio cliente, anche in buona fede, finisce coll'imbrogliare il giudice od il giuri.

È questo uno stato di fatto pericoloso per la serenità ed imparzialità della giustizia, ed è necessario che cessi al più presto possibile. La qual cosa non è facile, ed è perciò che io vi richiamo sopra l'attenzione della Camera.

La formazione invocata di un album di periti per ogni singola disciplina, nel quale possono entrare coloro che diano prova, per titoli o per esami, di essere realmente idonei nella specialità, dovrebbe attuarsi al più presto possibile. Allora solo in queste categorie di specialisti il magistrato avrebbe la libertà di scelta, ed alle parti dovrebbe essere lasciata la sola facoltà di richiedere un aumento nel numero dei periti, e non quella della designazione del nome del perito.

Sicchè dovrebbe venir tolto, tra le parti ed il perito, ogni rapporto di diretto pagamento per la prestazione dell'assistenza. Il collegio, così formato, darebbe garanzia di pareri peritali più obbiettivi e più imparziali, e terminerebbe la deplorata schermaglia tra i periti nei tribunali e nelle Corti.

Ma questa, od altra riforma, può raggiungere lo scopo di portare questo istituto al desiderato livello della coltura attuale e rispondente alla serietà della giustizia, solo nei tribunali e nelle Corti, poichè per le preture non è possibile la formazione di album di specialisti. Nè è possibile servirsi di quello dei gradi superiori di giurisdizione; si arriverebbe o troppo tardi o costerebbe troppo, se le tariffe venissero equamente modificate, o sarebbe rovinoso per gl'interessi del perito; se i compensi rimanessero quali sono attualmente. Io per le preture non vedo ora la possibilità di elevare la capacità del perito; ma non lo deploro molto, poichè i fatti di competenza del pretore sono di gran lunga meno importanti di quelli dei gradi superiori di giustizia, non escludendosi poi assolutamente, per casi speciali, la richiesta di un perito del grado innanzi proposto.

Noi qui, dalla tribuna, gittiamo molti germi; pochi dei quali, per tante circostanze, possono venire fecondati dal Governo, ma io mi auguro che più autorevole parola, o più unanime consenso, spinga finalmente il ministro a questa invocata riforma, dalla quale non deve essere scompagnata quella della tariffa e del metodo di tassazione.

Qui prima di tutto giova rilevare ch'è umiliante assegnare al perito una indennità di via corrispondente alla terza classe se in treno,

ed a sette centesimi per chilometro se per altre strade. È umiliante ancora compensare un rapporto con sole due lire, anche quando per poterlo redigere definitivamente siano state necessarie diverse osservazioni. Nè questo è tutto; una volta questo *ricco* mandato di lire due, poteva esigersi all'ufficio postale; ora, non so per disposizione di quale ministro, non si esige che dal ricevitore del registro. Ciò vuol dire che chi si trova fuori del capoluogo del mandamento ha più convenienza di rinunciare al compenso, perchè esso non basterebbe per le spese di viaggio. Io credo che sia in facoltà del ministro di revocare questa disposizione, poichè fu a facoltà del Ministero attuata. Lo faccia perchè il non farlo sarebbe ingiusto.

Oltre i compensi sopradetti ve ne sono degli altri per le perizie risultanti da lunghe osservazioni e da procedimenti chimici ed anatomici, seguite da rapporto scritto. In queste circostanze la remunerazione è più conveniente, ma incerta, e molte volte con una impronta di sperequazione che potrebbe prestarsi a qualche commento. Anche questo dipende dal metodo della tassazione, il quale dà luogo a due gravi danni: uno per l'erario, l'altro per il giudicando.

Il compenso viene attribuito a facoltà del magistrato, a seconda dei giorni che il perito determina necessari per essere in grado di dare il suo parere, e per ciascun giorno non può darsi che una determinata somma corrispondente alle così dette vacanze, che anche esse per numero sono determinate per ciascun giorno. La richiesta è fatta dal perito, l'assegnazione dal magistrato: allora avviene quasi sempre una immensa sproporzione tra la richiesta e la concessione, poichè determinata da criterii solamente soggettivi.

Ed in questa determinazione vi sono i fortunati per alti compensi e gli sfortunati: e l'istesso perito può essere alternativamente fortunato e sfortunato, a seconda del magistrato che valuta la perizia ed il merito del perito.

Ma questa quistione dei compensi mi preoccupa meno di quella del tempo, che il perito prende pel suo lavoro, e siccome il tempo determina la remunerazione, si finisce col chiederne molto più del necessario. Allora la procedura ingiustamente si allunga, un imputato potrebbe rimanere più del dovere nelle carceri, e lo Stato potrebbe pagare una

competenza di giornate di presenza pel detenuto oltre quella che un procedimento più spedito avrebbe richiesta. Vi sono casi in cui il parere non è emesso prima di sei mesi ed oltre, ed io ritengo che trenta giorni dovrebbero essere più che sufficienti, e, se mi si obiettasse di no per qualche caso speciale, potrei anche ribattere l'obbiezione.

Questi gravi inconvenienti hanno bisogno di essere eliminati una buona volta coll'assegnare un tempo molto più breve ai periti, togliendo la richiesta delle vacanze e pagando il loro lavoro decorosamente ed egualmente, poichè, stabilito l'*album* per idoneità speciali, tutti sarebbero simili innanzi al magistrato.

Un'ultima raccomandazione ed ho finito.

La liquidazione, fatta dal magistrato pel compenso delle perizie in rapporto dei terzi, sia esecutiva e non litigiosa. Non è opportuno che un'opera obbligatoria a servizio della giustizia debba, dopo, esser fonte di fastidi a chi ha avuto non altro che il dovere di eseguirla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maresca.

Maresca. Mi associo, signor presidente, a quanto ha detto l'onorevole Cantarano, e soggiungo che questa questione dei periti medici giudiziari è molto grave ed è rimasta sempre grave, per quanto se ne siano occupate illustrazioni della Camera, a cominciare dal nostro maestro l'onorevole Bertani, e passando poi attraverso a tutti i medici illustri che sono stati nella Camera, (compreso il collega Rampoldi), i quali hanno trattato con grande competenza e copia di ragioni quest'argomento, ma sempre inutilmente.

Anche l'anno scorso nel discutersi questo bilancio, il nostro valoroso collega, onorevole Ludovico Fulci, illustre giurista, fece uno splendido discorso su tale questione, richiamando l'attenzione del Governo sopra un fatto che preoccupa una classe così benemerita e dotta, come è quella dei medici-periti. Ma il risultato di tali richiami è stato sempre scarso, e ancora non si è potuto trovare alcun rimedio che valga, in qualche modo, a por riparo a mali veramente gravi e ledenti gli interessi della giustizia e della moralità. Il mio illustre amico, onorevole Gianturco, aveva presentato o aveva in mente di presentare un progetto perchè fosse istituita

una cattedra per conferire speciali diplomi nella materia in guisa che, come vi ha il diploma per l'igienista, vi fosse anche quello per il perito tecnico. Come funziona attualmente l'istituto del perito-medico si ha questo risultato: la scienza positiva diventa una opinione più o meno diversa, più o meno variabile a seconda degli interessati pareri dei vari medici nominati e pagati a sostenere tesi opposte e contrarie, con grave danno della verità la quale sembra scaturire non dalla forza e dalla validità degli argomenti, ma dall'abilità del più esperto parlatore.

Io non voglio nè debbo fare un lungo discorso, perchè in tal caso avrei dovuto iscrivermi nella discussione generale, ma richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro per lo meno sulle modalità più urgenti, come sarebbe la riforma della tariffa delle perizie. Con la tariffa attuale ne segue che oramai perizie nei dieci giorni non se ne fanno più, con quanto danno per la giustizia ognuno vede, perchè il perito, sapendo che, limitando la perizia a quel termine non sarà pagato, per lo meno la estende ad undici giorni, salvo a correggersi con una revisione di perizia che non salva però la giustizia. E questo grave inconveniente accade perchè i migliori medici si rifiutano e giustamente a tale specie di servizio, il quale è rimasto in mano di mestieranti od empirici vecchi esercenti. Io risiedo in una città, sede di Corte d'appello, e conosco assai bene come procede questo importante ramo della giustizia, conosco a meraviglia tutte le arti che indegni (per fortuna ad esercitare l'arte loro sono pochissimi) mestieranti adoperano quando sono chiamati.

E non può accadere altrimenti. Figuratevi una perizia che giudichi oltre il decimo giorno: essa può estendere la durata anche sino a due mesi, ed in tal caso un povero medico può fare anche quattro o cinque revisioni di perizie, ma egli riceverà sempre il compenso in base alla tariffa, di lire 3, pur essendo cresciuto di tanto il suo lavoro.

Riguardo poi alla questione dei viaggi, i medici, o colleghi, sono trattati così male che sono parificati ai testimoni comuni. Ora se fra i testimoni vi possono essere operai e contadini che sieno abituati a viaggiare in terza classe, i medici noi sappiamo che per lo meno viaggiano in seconda; ed in tal caso pagate loro almeno il viaggio in se-

conda classe, se non volete pagare le altre spese, come sarebbe opportuno.

I rimedi però il ministro afferma essere assai difficili ad escogitare anche perchè si ridurrebbero a gravi spese, alla solita questione di denaro; ma per tale questione, secondo il mio parere, si potrebbe in certo modo supplire, sopprimendo, per esempio, le perizie calligrafiche, che sono una vera impostura. (*Si ride*).

Una voce. Ha ragione!

Maresca. Chi non sa che i periti calligrafi, con grande semplicità e con altrettanta sicurezza affermano che una data scrittura si può attribuire ad un dato individuo? Ma viene un altro perito e dice: no signore, non è di quel tale individuo. Chi ha ragione? E per queste perizie calligrafiche, le quali non danno nessun risultamento vero e scientifico, si spendono somme enormi, quante non se ne spendono nemmeno approssimativamente per i poveri medici, i quali si presume che per laurearsi hanno dovuto spendere somme abbastanza rilevanti.

Ma vi è anche un altro fatto curioso che riguarda i periti medici. Ve ne sono di quelli nei capoluoghi di circondario o nei capoluoghi di Provincia che sono pagati in modo migliore e diverso dai medici periti, per esempio, che sono nei paesi dove c'è solamente la pretura. Sicchè per la stessa perizia in un capoluogo di Provincia, per esempio, si potrebbe pagare dieci lire e in una sede di pretura soltanto si pagherebbe tre o due lire...

Una voce. È relativo.

Maresca. ... Ed allora si dovrebbe fare la stessa questione per i magistrati: un pretore o un giudice in un capoluogo di Provincia si dovrebbe pagare di più e meglio di quello che non si pagano tali funzionari nei centri minori di attività giudiziaria.

Ad ogni modo non presento nessun ordine del giorno, per non essere costretto poi a ritirarlo senza aver niente concluso. Confido nella equanimità e nella bontà del ministro, e spero e mi auguro che egli farà qualche cosa per questa classe dei medici periti. Io ho molta fiducia nell'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale spero vorrà trovar giuste queste mie raccomandazioni, queste mie considerazioni in pro di una classe finora non guardata dallo Stato con occhio benevolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Io mi ero iscritto per fare all'onorevole ministro guardasigilli le quasi identiche raccomandazioni, che gli sono state rivolte dai due oratori, che mi hanno preceduto.

Ricordo, che fino dal 1894 io ho richiamato l'attenzione dell'onorevole guardasigilli d'allora, che credo fosse l'onorevole Calenda dei Tavani, sulla necessità di una riforma dell'istituto dei periti giudiziari, facendo speciale richiamo a un disegno di legge, che era stato già presentato a questa Camera dal compianto professore De Crecchio.

Non aggiungerò ora nuove parole sulla opportunità, anzi sulla necessità di questa riforma. Soltanto voglio sperare, che l'onorevole ministro riprenderà gli studi, che furono già intrapresi dall'onorevole Gianturco e dall'onorevole Gallo allo scopo di istituire nelle città, sedi di Ateneo, insegnamenti, per i quali sia possibile la concessione di diplomi ufficiali di periti giudiziari, sull'esempio di quello che già si fa per i periti igienisti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pascolato.

Pascolato. Io intendo fare all'onorevole ministro una modestissima proposta, modestissima e brevissima, come impone l'ora presente.

Vuole egli, l'onorevole ministro, far diventare un po' più brevi i dibattimenti delle Corti di assise? Io penso che anche a lui molte volte avrà fatto una strana impressione il fatto che, con una procedura penale eguale a quella della Francia, gli stessi dibattimenti durano da noi almeno dieci volte il tempo che durerebbero in Francia. Io capisco, che una delle ragioni del fatto sta nella poca stima che noi facciamo del tempo. Noi diciamo, è vero, che il tempo è galantuomo, ma diciamo anche che bisogna ammazzarlo. Gli stranieri dicono che il tempo è denaro, ma noi lo consideriamo come un nemico che bisogna ammazzare. (*Si ride*).

Ora sarà vero che i dibattimenti si tirano in lungo anche appunto per ammazzare il tempo, ma ci sono forse delle altre ragioni, alle quali si potrebbe ovviare. Io ho fatto in privato a taluno dei predecessori dell'onorevole Cocco-Ortu la proposta che sto per fare

a lui, e mi son sentito dire che essa era buona e degna di studio. Io la do a studiare (se il mio onorevole amico personale, il guardasigilli, lo permette) la do a studiare anche a lui.

Procuri egli dunque di sopprimere l'indennità giornaliera dei presidenti delle Corti di assise e dei sostituti procuratori generali, quando sono fuori di residenza; la sostituisca con una indennità fissa annuale per quei magistrati, sia della magistratura giudicante, sia del Pubblico Ministero, che si dedicano ai lavori delle Corti d'assise. Io penso che col mutare in una indennità fissa annuale la indennità giornaliera, si contribuirà senza dubbio a far diventare più brevi i dibattimenti delle Corti d'assise.

Io, nella mia esperienza professionale, ricordo di avere assistito, come difensore, ad un processo che credo sia stato il *record*, come si suol dire, dei processi d'Assise. I dibattimenti durarono sei mesi e sette giorni. Ora io credo di poter affermare, con assoluta certezza e senza far torto a nessuno, che quel dibattimento avrebbe potuto durare anche meno del tempo che durò, solo che al presidente della Corte d'assise fosse piaciuto di finirlo più presto. E non dico di più, perchè non credo che maggiori spiegazioni siano necessarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masciantonio.

Masciantonio. In questo capitolo delle spese di giustizia, alle osservazioni degli onorevoli Cantarano, Maresca e Rampoldi, mi si consenta di far seguire una raccomandazione per una riforma generale della tariffa giudiziaria.

Gli onorevoli Cantarano, Maresca e Rampoldi si sono occupati semplicemente della questione dei periti; ma io credo che si debba anche pensare alle indennità spettanti ai testimoni e agli ufficiali dell'ordine giudiziario.

La legge, che regola le tariffe in materia civile e penale, è vecchia, fu creata per bisogni diversi e non risponde più alle necessità presenti.

Qualche chiarimento breve non sarà di danno.

La ricerca del reato, funzione pubblica della più alta importanza sociale, dovrebbe nella tariffa penale trovare i mezzi adeguati. Ma essa porta la data del 1865, ed è as-

olutamente impari allo scopo: formulata con criterii di parsimonia eccessiva, potè bastare nei primi decenni di vita dello Stato italiano, poichè allora l'abnegazione del funzionario e del cittadino riesciva a sopperire alla deficienza dei mezzi. Ma oggi essa si dimostra così sproporzionata al suo fine da permettere considerazioni addirittura comiche. Il cittadino chiamato come testimone dall'autorità giudiziaria, non ha che 15 centesimi a chilometro, se in causa civile, e 7 centesimi, se in causa penale. Se deve percorrere 60 chilometri, non avrà che lire 4. 20. Pensiamo all'enorme distanza ed al piccolo compenso che si riceve per percorrerla e diventa inutile qualunque critica o commento.

Oltre a ciò meraviglia il diverso trattamento per una funzione unica, ed è cosa strana, ingiusta, in un'amministrazione che dalla giustizia s'intitola!

Anche misere sono le indennità di vitto in una lira, e l'indennità di soggiorno (secondo l'aurea parola della legge), in una lira e mezzo.

Il testimone ha poi un biglietto di terza classe, se, invece delle strade ordinarie, deve servirsi della ferrovia.

Così che, se io devo andare testimone a Torino, non ho che un biglietto di terza classe, una lira per mangiare, ed una lira e mezza per dormire. Proprio quanto spendo! (*Commenti*).

Ora, che il rendere testimonianza sia un obbligo di ciascun cittadino, non è a mettere in dubbio; ma che, ogni volta che si sia costretti a far da testimoni si debba anche soffrire un danno economico, mi pare troppo ingiusto.

Anche più assurda è la tariffa penale dove esamina le indennità dei medici, degli ingegneri, ecc.

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno detto bene a quali inconvenienti i periti medici vadano incontro; io voglio soltanto far rilevare quale compenso essi abbiano.

Un medico, per un'autopsia, non ha che sei lire, se residente in capoluogo sede di tribunale, e 4 lire, se residente in altri paesi. Già ci si può subito meravigliare di questa distinzione molto curiosa, per cui la stessa opera, la stessa funzione si paga con criterii diversi. E poi sezionare un cadavere, mi pare che sia un'operazione molto differente da quella di macellare un bue; ed io credo che

un buon macellaio, dopo aver compiuto la sua operazione, abbia guadagnato qualche cosa più che le 4 lire che guadagna il medico per un'autopsia difficile.

Maresca. E pericolosa!

Masciantonio. Ai professori di chimica, agli architetti ecc., per un'operazione che occupi non meno di due ore, si pagano, con la sciocca distinzione della residenza, lire tre o lire due. A ogni altro perito si dà una lira.

Ma quello che più deve richiamare l'attenzione del ministro e che più sorprende, è il Capitolo III delle trasferte agli ufficiali di giustizia, cioè in lingua semplice i giudici istruttori e i pretori, magistrati che non godono certamente di lauto stipendio.

Dunque, se costoro, per necessità di procedimenti penali, sono obbligati a trasferirsi a distanza che non superi i cinque chilometri, non hanno alcun pagamento; di modo che debbono fare fra andata e ritorno dieci chilometri *gratis*. Ora per quali ragioni, qualunque sia la condizione degli individui, la percorrenza di dieci chilometri dalla residenza si deve fare senza alcuna indennità?

Presidente. Onorevole Masciantonio, Le raccomando la brevità, stante l'ora tarda e perchè la tariffa la conoscono tutti.

Masciantonio. Ho finito.

Per distanze oltre i dieci chilometri, si danno tra spese di viaggio e cibarie niente meno che sei lire al giorno. E sette lire e mezza se oltre i venti chilometri. E se occorre soggiornare, cioè rimanere un giorno oltre quello del viaggio, si danno altre cinque lire.

Poniamo per ipotesi che si resti fuori residenza tre giorni interi: si hanno in pagamento due trasferte e un soggiorno, cioè, 6 più 6, più 5, cioè 17 lire.

Con 17 lire si debbono pagare i due viaggi d'andata e ritorno, provvedere al cibo per tre giorni, e all'alloggio per una notte almeno. Ma il funzionario ha il suo compenso, perchè quando al ritorno presenta per l'esazione il mandato di pagamento, se lo vede falcidiato ancora, poichè sulle cinque lire del soggiorno bisogna pagare la ricchezza mobile. Cose ridicole e tragiche insieme!

Ebbene, io confido che l'onorevole ministro, che con fine intelligenza e buona volontà ci prepara, come ha accennato nel suo discorso, una larga riforma giudiziaria, voglia anche tener conto delle mie raccomandazioni

per una equa modificazione della tariffa giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

De Giorgio. Sarebbe oziosa ogni discussione sulla citazione direttissima e diretta. Però, allo stato presente delle cose, non è oziosa la raccomandazione, che faccio all'onorevole ministro guardasigilli, e cioè quella di impedire che si faccia un vero abuso di queste due citazioni, che importano danno tanto alle parti, quanto alla giustizia. Posso assicurare la Camera, che il maggior numero delle assoluzioni pronunziate dai Tribunali penali si verifica appunto quando sono trattate le cause con citazione diretta. E ciò è spiegabile; imperocchè gli imputati, i quali non sono stati uditi nell'istruttoria, hanno campo di poter variare i mezzi di difesa e nella pubblica discussione ottenere facilmente l'assoluzione.

Succede che si arreca un danno agli imputati e un danno all'erario dello Stato, che finisce col non poter ricuperare le spese occorse per il giudizio. Questo è per la citazione diretta. Per la citazione direttissima poi l'inconveniente è di gran lunga più grave.

Che la citazione direttissima si voglia adoperare per i reati che avvengono negli stessi paesi dove esiste la giustizia che deve giudicarli, siamo d'accordo; ma che debbano avvenire traduzioni straordinarie degli imputati quando i reati sono commessi dove non c'è il Tribunale, che deve giudicarli, non mi pare che vada. Posso citare alla Camera un caso, che si è verificato proprio in questi giorni; e cioè che per un imputato di furto campestre di un oggetto del valore di 25 centesimi, la sola traduzione straordinaria e il solo trasporto della refurtiva è costato 135 lire; e ne ho le prove.

Ora, di fronte a queste considerazioni, a cui faccio solamente accenno per l'ora tarda, spero che l'onorevole ministro vorrà richiamare l'attenzione dei Procuratori generali in specie affinchè della citazione direttissima non si faccia abuso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. Sicuro che gli onorevoli colleghi, nel bivio di sentire un discorso o di andare a colazione, preferiranno il secondo partito, mi limiterò a pregare l'onorevole mi-

nistro di non accogliere la riforma proposta dall'onorevole Maresca. Quando si ha la disgrazia di essere giudicabile, l'unico conforto è di ricorrere ai mezzi di prova, che si credono forieri di salute. Ora mezzo di prova eminente è la perizia. Come potete pretendere che un imputato di omicidio, che sostiene il suicidio dell'ucciso, faccia a meno di invocare l'avviso di un perito?

E perchè dovrebbe essere vietato a questo disgraziato di ricorrere, per esempio, a Guido Baccelli, solo perchè Guido Baccelli, iscritto nella gran tabella degli uomini di Stato, non è iscritto nella tabella dei periti? Ma, si dice: quando un perito è introdotto da una parte, sostiene una tesi con la quale cerca di mistificare il giudice perplesso. Veramente, la prima risposta sarebbe che, quando il perito di una parte cerca di mistificare la giustizia, il perito dell'altra parte può convincerlo di quegli errori madornali, che non possono non essere commessi dietro un siffatto proposito doloso. C'è poi la legge, che reprime il falso dei periti, come il falso dei testimoni. (*Commenti*).

Intanto non immagino che l'onorevole ministro vorrà dichiarare che i dottori in medicina, i chimici laureati, e tutti gli altri prodotti del bilancio della pubblica istruzione (*Si ride*), debbano, solo perchè indicati dalla parte, venire, per una suspicione *juris et de jure*, presunti mentitori.

Ma dove si trovano i periti veridici, i periti ingenui? Forse nella manica del Pubblico Ministero? (*Si ride*).

L'onorevole Maresca, che ha la felicità di non essere avvocato...

Voci. È medico! è medico!

Pellegrini. Allora è una felicità relativa (*Si ride*) perchè non stanno allegri neppure loro! Sappia dunque l'onorevole Maresca che, se vi sono periti che mentono per la gola regolarmente, ad ogni udienza del tribunale penale, questi sono i soliti medici, periti abituali del Pubblico Ministero, i quali fanno il mestiere di assecondare la prevenzione. (*Commenti*).

Tanto che un giorno, nel quale giovi per ragioni politiche o altro al Pubblico Ministero di attenuare una grave accusa, quello stesso perito, fiscalissimo tutti i giorni, in quel giorno straordinario diventa il più efficace dei difensori.

Maresca. Dovrebbe essere indipendente dal Pubblico Ministero e dalla difesa!

Pellegrini. Dunque il perito non deve essere indicato dall'imputato, non deve essere l'uomo del Pubblico Ministero. Lo sceglierà l'usciera! (*Si ride — Interruzioni*).

Si vuole che lo scelga il presidente del tribunale. Ora succederebbe nelle perizie ciò che succede anche nei fallimenti; perchè questo presidente avrebbe il suo ruolo, ed in quello ci sarebbero certamente alcuni suoi figli ed altri suoi figliastri. (*Si ride — Approvazioni*).

Cosicchè, quando il Pubblico Ministero è interessato a dire che l'uomo è stato ucciso violentemente, e l'imputato sostiene la tesi del suicidio, non potendo litigare essi, dovranno aspettare che venga un uomo chiamato dal presidente del tribunale, il quale poi sceglierà il più deficiente, che ordinariamente sarà il più galantuomo. (*Oh! oh! — Commenti*). Si comprende, un perito onestissimo non può essere che uno scemo. (*Si ride — Commenti*).

Noi deploriamo che il falso fiorisca in tutte le sue forme nelle aule della giustizia, che questo sia un altro di quei misfatti che troppo sovente vanno impuniti. Giurano il falso tutti i giorni i testimoni, mentono i periti più illustri in un modo impudente (*Bene!*), quegli alienisti che sono abitualmente alienati. (*Si ride*). Ma, se il nostro egregio collega Maresca vuol persuadere l'onorevole Cocco-Ortu di trovare il modo di restituire *in integrum* la psiche dei periti, e tutti gli altri ingredienti della giustizia, credo che l'onorevole Cocco-Ortu, preoccupato anche della giornata, (*Si ride*) declinerà l'incarico. (*Approvazioni — Commenti*).

Presidente. Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Bianchi.

Bianchi. In omaggio alla consuetudine, che coincide con l'ora, rinuncio a parlare.

Presidente. L'onorevole ministro crede di parlare ora?

Cocco-Ortu, *ministro guardasigilli.* Due sole parole. Terrò conto di questi desideri, tanto più che c'è un disegno di legge che verrà in discussione, e vedrò che cosa si potrà fare per sistemare questa questione.

Presidente. Così rimane approvato questo capitolo.

Capitolo 23. Spese di giustizia. (*Spesa obbligatoria*), lire 26,157,210.

Capitolo 24. Pigioni. (*Spese fisse*). lire 109,844.78.

(È approvato).

Capitolo 25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

(È approvato).

Capitolo 26. Indennità e compensi ad impiegati dell'Amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari, lire 13,000.

Capitolo 27. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili, (articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34 (*Spesa d'ordine*) lire 6,000.

Presidente. Su questo capitolo 27 ci sarebbero tre iscritti. Il primo è l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Stante l'ora tarda rinuncio a parlare, e mi associo a quanto dirà l'onorevole Pescetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a stabilire la pianta organica degli impiegati degli Archivi notarili con una più larga e razionale assegnazione di stipendi e col riconoscimento del diritto a pensione, attuando in tal modo vecchie e ripetute promesse, sempre deluse persino col distrarre in spreto della legge notarile i notevoli avanzi, che annualmente si ricavano dagli archivi e che dovevano essere destinati a regolare e migliorare la condizione del personale degli archivi stessi. »

Pescetti. Ringrazio l'onorevole Rampoldi, dolente che l'ora così tarda e la impazienza dei colleghi non permetta di dare al mio ordine del giorno largo svolgimento.

Sarò breve. Del rimanente il raccomandare ai ministri di grazia e giustizia del nostro Regno la condizione degli impiegati notarili ed avere in proposito assicurazioni dal reggente il Ministero può sembrare cosa ingenua ed inutile. Tante furono le insistenze perchè si provvedesse, così ripetute e specifiche le promesse; ma poi nulla è stato fatto. Di concreto, di positivo abbiamo una Com-

missione per studiare la soluzione della questione del personale, Commissione che neppure si è riunita.

Orbene, io segnalo da questi banchi al paese che siffatto modo di agire sarebbe inconcepibile anche in aziende private, ma che se in tal modo sono procedute le cose la Camera vi ha avuto la sua parte di colpa. Occorre una buona volta dare agli impiegati degli archivi stabilità organica o di posizione, più larghi e razionali stipendi; occorre assicurare loro la pensione.

Nella relazione del ministro Bonacci pel progetto di istituzione di una Cassa di previdenza, presentato il 22 marzo 1893, si leggono le seguenti parole:

« In questi tempi in cui ogni popolo civile cerca, con istituti di previdenza, di assicurare la vecchiaia non solo agli impiegati pubblici ma anche ai privati, nonchè a tutti gli esercenti professioni libere, arti e mestieri, converrete con me che sarebbe ingiusto che il Governo tardasse più oltre a provvedere con un istituto analogo alla sorte degli impiegati degli archivi notarili, i quali, se non hanno la qualifica di governativi, concorrono però, come i funzionari dello Stato, con l'opera loro ad un servizio cui è concesso un interesse pubblico, importante e geloso.

« Confido, quindi, che riconoscendo le ragioni di giustizia e convenienza, che mi consigliarono la presentazione del presente disegno di legge, vorrete prontamente esaminarlo e concedergli i vostri suffragi. »

Venuto l'anno 1896, e per le vicende parlamentari non esistendo più neppure il progetto Bonacci, l'onorevole Ronchetti, sottosegretario di Stato alla giustizia, nella seduta del 2 giugno promise che nel successivo novembre avrebbe ripresentato il progetto. Ma nulla è stato fatto o concesso in favore degli impiegati notarili a tutt'oggi: anzi si operò in danno loro.

Nelle casse dello Stato esisteva oltre un milione, quale avanzo di proventi annuali ricevuti dagli archivi nei periodi dal 1883 al 30 giugno 1892, milione che doveva essere adoperato per migliorare le condizioni degli impiegati. Ministro l'onorevole Chimirri, la Camera votò l'incameramento di quelli avanzi e li destinò ad altri scopi.

Sotto le mie vive critiche veggo, onorevole ministro, che siete impaziente di rispon-

dermi; mi auguro che siate impaziente per provvedere realmente, seriamente, a soddisfare legittime domande, a impedire che speranze tante volte concepite continuino ad essere deluse e tradite. Non aggiungo altro per ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Pescetti, tanto più che da tempo assistiamo a questo, che mi permetterà di chiamare uno scandalo. C'è stata una Commissione destinata a presentare un disegno di legge sul proposito, e per tutta risposta questa Commissione non si è mai radunata.

Presidente. È presente l'onorevole Calleri?
(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non faccio che una semplice dichiarazione; mi darò pensiero e cura di migliorare la sorte di questi impiegati.

In quanto alla Commissione ricordata dall'onorevole Placido non credo che si debba sollecitarla perchè compia i suoi studi.

Sono d'opinione che oramai non occorre più studiare sopra questo argomento, per venire ad una pratica ed utile soluzione.

Presidente. Rimane approvato il capitolo 27.

TITOLO II. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 28. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 17,167.63.

Capitolo 29. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti, lire 432.

Capitolo 32. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 2,000.

Categoria I. — Partite di giro. — Capitolo 31. Fitto di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 158,506.16.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese generali; 1,563,095.

Debito vitalizio, lire 7,190,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 32,415,699.78.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 41,168,794.78.

TITOLO II. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese generali, lire 19,599.63.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 19,599.63.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 41,188,394.41.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 158,506.18.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 41,188,394.41.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 158,506.18.

Totale generale, lire 41,346,900.59.

Così essendo esaurito il bilancio di grazia e giustizia, rimetteremo ad altra seduta la discussione del bilancio del Fondo per il culto.

La seduta pomeridiana comincerà alle ore 14.15.

La seduta termina alle ore 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione.